



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 109 del 28/08/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2002, n. 1071
Villa Castelli (BR). Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Il Comune di VILLA CASTELLI, già dotato di Regolamento Edilizio ed annesso P.F. con delibera di CC. n. 59 del 7/11/96 ha adottato il PRG del proprio territorio in conformità alle disposizioni della L.R. 56/80. Avverso il PRG in parola, sono state prodotte n. 211 Osservazioni, controdedotte dal Consiglio Comunale con Delibere: n. 22 del 14/07/99 (109 Osservazioni) n. 23 del 22/07/99 (96 Osservazioni) e n. 25 del 28/08/98 (6 Osservazioni).

Gli atti tecnico-amministrativi del Piano sono stati sottoposti ai sensi delle ll.rr. 24 del 4/07/94 e n. 8 del 28/01/98 all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con relazione-parere in data 3/12/99 ha ritenuto meritevole di approvazione con prescrizione e modifiche il piano di cui trattasi.

Successivamente la Giunta Regionale con deliberazione n. 676 del 26/06/2000 ha approvato il PRG con le prescrizioni e condizioni contenute nella relazione-parere del CUR ristretto del 3/12/99 decidendo nel contempo in ordine alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini delle determinazioni di cui al punto 6.0 della stessa relazione-parere, richiedendo all'Amm.ne Comunale di Villa Castelli apposito provvedimento di adeguamento e/o di controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80.

In relazione a quanto sopra il Comune di Villa Castelli con provvedimento n. 47 del 29/12/2000 ha così testualmente deliberato:

""1 - Di proporre gli adeguamenti e le controdeduzioni alla delibera di G.R. n. 676 del 26/06/2000 secondo quanto contenuto nell'allegata relazione del Settore Urbanistico e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente alla nota integrativa che recepisce i contenuti ritenuti compatibili con quanto rilevato nella Relazione (Allegata A), presentata da F.I."".

Congiuntamente ai suindicati atti è stata trasmessa con nota n. 625 del 23/01/2001 la seguente documentazione tecnica:

- tav. A1 Rilievo stato di compromissione Zona B3 - 1
- tav. A2 Rilievo stato di compromissione Zona B3 - 2
- tav. A3 Rilievo stato di compromissione Zona B3 - 3
- tav. A4 Rilievo stato di compromissione Zona B3 - 4
- tav. A5 Rilievo stato di compromissione Zona B3 - 5
- tav. A6 Individuazione generale Zona "B3". Perimetrazione zona di recupero urbanistico (Via prov.le Martina Franca)
- tav. A7 Ubicazione Masseria e Grotte del Territorio Comunale
- tav. A8a Individuazione strutture ed impianti ad interesse pubblico

tav. A8b Individuazione struttura ed impianti ad interesse pubblico
tav. A9 Individuazione struttura di interesse collettivo
tav. A10 Perimetrazione zone turistiche
tav. C Norme tecniche di attuazione
tav. D Regolamento Edilizio.

Tutto ciò premesso in ordine alle determinazioni comunali (recepimento e/o controdeduzioni), le valutazioni che seguono si operano tenendo conto delle prescrizioni regionali e secondo l'ordine della Relazione-Parere del C.U.R; nello specifico:

A) SETTORE RESIDENZIALE

Punto 5.1 (Relazione - Parere C.U.R.)

Zona A1

Per quanto attiene gli interventi di ristrutturazione il CUR Ristretto ha ritenuto di eliminare l'intero art. 37.6 (ed ovviamente da 37.6.1 a 37.6.7 riguardanti gli indici e norme tecnicourbanistiche).

Il Comune di Villa Castelli ha così controdedotto (testualmente):

"Considerato che l'intervento di ristrutturazione è specificatamente previsto dall'art. 31 lett. A della L. 457/78, si ritiene che detti interventi debbano essere ammissibili, e ciò alla luce anche della prossima adozione di un Piano di Recupero (omissis)"

Si riconferma la prescrizione regionale ai fini della tutela del tessuto storico del Comune di Villa Castelli.

Zona A2

La prescrizione regionale riguarda l'art. 38:

a) modifiche agli artt. 38.5, 38.6, 38.2, 38.9.7, 39

b) inserimento dell'art. 38.7.8 così formulato "L'indice di fabbricabilità fondiaria non deve superare i 5 mc/mq: il volume preesistente viene conteggiato con un'altezza virtuale di mt. 3.30"

c) Eliminazione dell'art. 38.10.

Il Comune di Villa Castelli, per quanto attiene al succitato punto a) ha recepito le modifiche agli art. 38.5, 38.6, 38.2 e 39 mentre per quanto attiene al punto 38.9.7 il Comune propone testualmente:

"che la superficie da vincolare a parcheggio possa essere riferita nell'ambito del perimetro urbano".

Si riconferma la prescrizione regionale.

5 mc/mq sia applicato solo ai lotti liberi e quindi, per le nuove costruzioni, in ossequio all'art. 7, punto 1, comma II del D.M. 1444/68.

Si riconferma in toto la prescrizione regionale.

Per quanto attiene al punto c) il Comune ha recepito la prescrizione regionale. Si prende atto di quanto operato dall'Amm.ne Comunale.

ZONA B1

La prescrizione regionale riguarda l'art. 40 delle N.T.A, e precisamente:

- modifiche agli articoli 40.1 punto 60; 40.2 punto 6° e punto 12; 40.6-1 40.67-1 40.7.3; 40.7.6 20 comma e 40.9.6.

Per quanto attiene alle succitate prescrizioni il Comune ha recepito tutto tranne per l'art. 40.2 punto 6 che recita testualmente: "E' prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 mt. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti."

5 mc/mq".

Si concorda con le controdeduzioni comunali.

Zona B2

La prescrizione regionale riguarda l'articolo 41 delle N.T.A. e precisamente:

- a) modifiche dell'articolo 41.1 punto 6, art. 41.2 comma 9
- b) eliminazione dell'art. 41.2, comma 5

Il Comune accoglie la prescrizione di cui al punto a) e per il punto b) ritiene di proporre quanto formulato per la zona B1 (art. 40.2 punto 6).

Si concorda con le controdeduzioni comunali.

Zona B3

La prescrizione regionale riguarda l'art. 42 delle N.T.A. e precisamente:

- a) Eliminazione degli artt. 42.1 punto 6 e 42.2 punto 5;
- b) Dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al D.M. 1444/68 per le zone "B".

Premesso che la tipizzazione in oggetto risulta poter esprimere una notevole capacità insediativa il C.U.R. nella relazione-parere evidenzia che alcune aree non rispettano il dettato del punto B) dell'art. 2 del D.M. 1444/68 e pertanto non ritiene che possano essere tipizzate come zone "B".

Pertanto il C.U.R. prescrive che in sede di controdeduzioni il Comune dovrà procedere ad una puntuale verifica maglia per maglia anche per accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. anzi richiamato.

Inoltre prescrive che le maglie non aventi i requisiti di zone "B" saranno tipizzate come zone C1 di PRG ed andranno a costituire comparti edificatori.

In merito alla suindicata prescrizione il Comune di Villa Castelli si è così determinato:

"Al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, si è proceduto ad una analisi dello stato di compromissione attraverso un rilievo puntuale dello stato dei luoghi ed una stima analitica dei parametri urbanistici - Rif. Tavole: "A1", "A2", "A3", "A4", "A5", "A6", dalle quali si evince che la superficie coperta in tutte le zone classificate "B3" è maggiore del 13,5% della superficie fondiaria.

Si è rilevato, altresì, che tutte le zone sono dotate di rete idrica, fognante, elettrica.

Si ripropone, pertanto, di vincolare i singoli interventi alla adozione preventiva, da parte dell'Amministrazione Comunale, di un Piano di Utilizzo circoscritto alle singole maglie o isolati, prevedendo, altresì, la possibilità di monetizzare le aree a standards non cedute, come previsto dall'art. 42.7".

Ciò premesso le analisi e le verifiche operate dal Comune in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti dal D.M. 02.04.1968, n. 1444 evidenziano in sostanza che per le zone omogenee B3 previste dal P.R.G. e riclassificate dalla G.R. in zona omogenea CI, non sussiste in quasi tutte le maglie la densità territoriale di 1,5 mc/mq atta a giustificare la classificazione di dette aree quali zone B3.

Nel contempo, dette zone omogenee sono interessate, come può desumersi dagli elaborati grafici di analisi e verifiche trasmessi all'Amm.ne Com.le, da edilizia variamente articolata in termini volumetrici e piuttosto disorganizzata e realizzata per lo più in contrasto con gli ordinari canoni urbanistici e pertanto necessitante di adeguata disciplina.

Tutto ciò premesso e al fine di tenere in debito conto della prescrizione operata dalla delibera di G.R. n. 676/2000, che richiedeva sostanzialmente, per una migliore organizzazione urbanistica, il ricorso allo strumento urbanistico preventivo con reperimento degli standards urbanistici, ed alla luce delle controdeduzioni Comunali di sostanziale conferma, si ritiene di poter confermare la tipizzazione e la relativa disciplina di P.R.G. adottato per le aree classificate zone omogenee B3; il tutto a condizione che per ciascuna maglia siano fissati gli allineamenti, l'involuppo del massimo ingombro degli edifici a realizzarsi con edilizia preferenzialmente di tipo perimetrale; reperimento e cessione degli standard urbanistici nell'ambito delle aree all'uopo destinate dal P.R.G. o, in alternativa, conseguente

monetizzazione a prezzo di esproprio.

Quanto innanzi da predisporre da parte dell'U.T.C. per ciascuna maglia B3 di P.R.G. e ciò prima del rilascio della singola concessione edilizia.

Zona C1

Le prescrizioni riguardano l'art. 43 delle N.T.A. e precisamente:

a) le modifiche agli art. 43.2, 43.5 e 43.7

b) le eliminazioni degli art. 43.6 e 43.9. In merito al punto a) il Comune ha recepito le prescrizioni; per quanto attiene al punto b) si è così determinato:

"In relazione ai Comparti così classificati, il CUR ha prescritto la eliminazione dell'art. 43.6, che prevedeva la possibilità di monetizzare le aree non cedute per standards urbanistici, nonché la soppressione dell'art. 43.9, che contemplava la realizzazione del secondo piano. In merito all'art. 43.6, considerato che, in alcuni casi di lottizzazione, la monetizzazione può essere opportuna per la collocazione dell'area in cui ricade l'intervento, si ritiene opportuno la previsione di tale opzione, ripristinando di conseguenza il dettato del citato art. 43.6.

Per l'art. 43.9, si propone quanto già riportato per le zone "B1 "e "B2" in merito alla possibilità edificare il secondo piano."

Si riconfermano le determinazioni regionali (del. GR n. 676/2000).

ZONA C4

Le prescrizioni riguardano l'art. 46 delle N.T.A. e precisamente le modifiche agli artt. 46.3, 46.5 e 46.6.

Il Comune ha recepito tali prescrizioni.

Si prende atto delle determinazioni Comunali

ZONA C5

La prescrizione regionale riguarda l'art. 47 delle N.T.A. e precisamente la riformulazione dell'art. 47.3.

Il Comune ha recepito tale prescrizione.

Si prende atto delle determinazioni comunali, con l'obbligo di tener conto, in sede di complessiva applicazione delle N.T.A., delle prescrizioni operate dalla Soprintendenza con nota del 16/11/99 prot. n. 25601.

B) SETTORE PRODUTTIVO (Zona D)

La prescrizione regionale riguarda lo stralcio di una nuova zona (D2 - mq. 85.462) per attività commerciali.

Il Comune ha recepito tale prescrizione.

Si prende atto delle determinazioni comunali.

Zona D5

Le prescrizioni regionali riguardano le modifiche degli artt. 52.2 e 52.3 delle N.T.A.

Il Comune ha recepito tali prescrizioni.

Si prende atto delle determinazioni comunali.

C) ZONE AGRICOLE "E"

Le prescrizioni regionali riguardano gli artt. 54 e 55 delle N.T.A. e precisamente:

a) modifiche dell'art. 54, penultimo comma.

Il C.U.R. ha ritenuto di prescrivere quanto segue: gli interventi di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione con l'aumento una tantum del 10% della superficie utile

Su esclusivamente per l'installazione dei servizi tecnologici".

Il Comune ha così testualmente contraddetto:

"Circa detta prescrizione regionale, si controdeduce il ripristino della misura del 20%, in accordo anche con quanto previsto dall'art. 9, lett. D) della L. 10/77 e nella considerazione altresì che, per piccoli fabbricati rurali, la percentuale del 10% non migliorerebbe le condizioni abitative complessive dell'immobile preesistente."

Si ritiene di poter concordare con le determinazioni comunali.

b) eliminazione dell'art. 55.1.1 e 55.1.2 ultimo comma.

Il Comune, stante la soppressione dell'ultimo comma dell'art. 55.1.2 che prevedeva l'accorpamento dei terreni appartenenti a più Comuni ha proposto che tale articolo possa essere così riscritto:

"Accorpamento dei terreni non confinanti, ai sensi dell'art. 51, lett. G) della l.r. N. 56/80, per le aziende e non, aventi terreni non confinanti, è ammesso l'accorpamento delle aree con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.

Le aree possono appartenere a più Comuni, a condizione che i terreni oggetto di accorpamento siano contigui. Esse devono comunque costituire un'unica proprietà."

Si ritiene di poter concordare con le determinazioni comunali.

Zone agricole normali E1

Le prescrizioni regionali riguardano l'articolo 57 delle N.T.A. e precisamente:

a) Riformulazione dell'art. 57.1

b) Eliminazione degli artt. 57.1.1, 57.2, 57.2.1, 57.2.4 e 57.3

c) Modifica dell'art. 57.2.3 - lotto Minimo d'intervento. Il Comune ha recepito le prescrizioni dei succitati punti a) e b).

Per quanto attiene al punto C) si è così determinato:

"Si propone che il lotto minimo abbia una superficie pari a mq. 6.858, nella considerazione che una delle misure agrarie locali è il TOMOLO, che corrisponde a mq. 6.858, ordine di misura riconosciuto e codificato dall'U.T.E. di Brindisi, e corrispondente ad un rilevante numero di particelle dell'agro di Villa Castelli, considerato altresì la parcellizzazione del territorio."

Si ritiene di poter concordare con le determinazioni comunali.

Zone agricole di salva-guardia e di interesse ambientale E2

Le prescrizioni regionali riguarda l'art. 58.1.1 comma b) che prevedeva un'aumento "una tantum" della superficie utile esistente pari al 20%, modificato dal C.U.R. al 10%.

Il Comune ha proposto il ripristino del 20% per le stesse considerazioni riportate nel precedente punto c) (zone agricole E). Si ritiene di poter concordare con le determinazioni comunali.

Zone agricole speciali E3

La prescrizione regionale riguarda la soppressione dell'art. 59 delle N.T.A.

Il Comune ha recepito tale prescrizione.

Si prende atto delle determinazioni Comunali.

zone agricole per le residenze stagionali E4

La prescrizione regionale riguarda la soppressione di tali zone con la conseguente ritipizzazione come agricole normali E1.

Il Comune si è così determinato:

"Per la fascia di agglomerato urbano ricadente lungo la Via Martina-Rif. tav. A6 - da classificarsi quale Zona Eru, si propone un Piano di Recupero Urbanistico."

Si confermano le determinazioni regionali (delib. GR 676/2000).

Recupero urbanistico E6

La prescrizione regionale riguarda la soppressione di tale tipizzazione con l'assimilazione di tali zone a zona agricole normali E1.

Il Comune si è così determinato:

"Dette zone sono state assimilate dalla Regione alla Zona "E1"

Si ribadisce la necessità di assoggettare detti Compari a Piani di Recupero Urbanistico e, quindi, il ripristino di quanto previsto dall'art. 62."

Si confermano le determinazioni regionali (delib. G.R. 676/2000)

D) VINCOLI TERRITORIALI

Punto 5.5 (Relazione - Parere CUR)

Dalla Relazione allegata alla delibera G.R. n. 676/2000 (Punto 1.2 - Sistema delle tutele) si rileva che nel Comune di Villa Castelli sono presenti corsi d'acqua, grotte e segnalazioni archeologiche tutte individuate nel P.U.T.T. in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale all'epoca dell'approvazione della delibera di G.R. n. 676/2000 e approvato successivamente con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000.

Inoltre viene richiamato negli atti la rappresentazione cartografica dei vincoli di cui al parere della Soprintendenza per BB.AA.AA.AA.SS. della Puglia nota prot. 25601 del 16/11/99.

Il Comune ha proceduto alle individuazioni sulle tavole dei siti e beni immobili di interesse pubblico, nonché delle principali infrastrutture a servizio del territorio comunale così come rappresentato nella relazione dell'U.T.C. - Settore Urbanistico e tav. A7, 8a, 8b, A9 e A10, allegati alla delibera di CC n. 47/2000.

Nel prendere atto di quanto operato dall'Amm.ne Comunale con adeguamento cartografico si precisa che le suddette tavole valgono solo nei limiti e nei termini di rappresentazione dei vincoli del P.U.T.T. e dei beni richiamati nel parere della Soprintendenza per BB.AA.AA.AA.SS. della Puglia n. 25601/99, con esclusione quindi delle altre rappresentazioni, peraltro non richieste in sede di approvazione regionale.

Per quanto attiene al parere della Soprintendenza Archeologica di Taranto lo stesso non risulta acquisito.

E) FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE Punto 5.6 (Relazione-Parere CUR)

La prescrizione regionale riguarda l'acquisizione da parte del Comune in sede di controdeduzioni del nulla-osta e/o parere delle competenti autorità in merito alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.

Non essendo stato acquisito dal Comune il suddetto nulla osta, si conferma la prescrizione regionale cioè la fascia di rispetto cimiteriale del previgente P. di F

A completamento della relazione dell'U.T.C. - Settore Urbanistico (datata 22/12/2000) sono riportati "Puntualizzazioni e adeguamenti (datati 2/01/2001), il tutto allegato alla delibera di C.C. 47/2000 - riferiti ad alcuni articoli delle N.T.A. e R.E. necessarie, a detta del Relatore, all'applicazione complessiva della normativa del PRG.

Di seguito si riporta il testo integrale

""PUNTUALIZZAZIONI E ADEGUAMENTI

L'applicazione complessiva della normativa del P.R.G. ha fatto emergere la necessità di procedere, in questa fase, a puntualizzazioni ed adeguamenti di alcuni articoli riportati nelle N.T.A., nonché nel regolamento Edilizio del P.R.G.

Si esplicano di seguito chiarimenti e modifiche agli articoli appresso riportati.

Art. 11 - PARCHEGGI - Norme Tecniche di Attuazione:

Relativamente al 2° comma del punto 11.2, che prevedeva la possibilità di asservire aree a parcheggio entro un raggio di 200 ml., si propone la seguente stesura modificativa:

"In caso di provata impossibilità di destinare, nell'ambito dell'area di intervento, le aree per parcheggi nella misura innanzi stabilita, queste potranno essere reperite nell'ambito del perimetro urbano e risultare vincolate con tale destinazione da trascrivere in registri della proprietà immobiliare."

Art. 3 del Regolamento Edilizio:

Punto 3.9: a tale punto, che definisce la superficie coperta, viene aggiunto un secondo comma che, nel recepire anche l'osservazione n. 2 allegata alla delibera di C.C. n. 25 del 28/08/99, approvata peraltro dal C.U.R., prescrive quanto segue.

"Dal computo della superficie di cui al comma precedente, può essere esclusa la superficie coperta destinata a veranda nella misura del 10% della superficie complessiva del fabbricato, e comunque per un massimo di mq. 30".

Art. 152 del Regolamento Edilizio.

In relazione al presente articolo, che detta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili, è opportuno puntualizzare che, per errore materiale, così come affermato dal redattore del P.R.G., è stata riportata la superficie coperta di mq. 6,00 anziché mq. 16,00.

Pertanto, si puntualizza che la superficie coperta consentita per dette strutture non deve essere superiore a mq. 16,00.

Art. 44 - Zone C2 - Espansione Edilizia

In merito alle norme dettate dalle N.T.A. per queste zone si propone l'aggiunta dello art. 44.4 così formulato.- "Per le zone in cui è operante un piano di lottizzazione convenzionate, gli interventi sono subordinati alla osservanza delle norme tecniche di attuazione della lottizzazione".

Si ritiene di poter concordare con le puntualizzazioni e adeguamenti proposti dal C.C. con delibera di C.C. n. 47 del 29/12/2000.

Risultano trasmesse anche le "Note Integrative" datate 2/01/2001, sottoscritte dal Dirigente del Settore Urbanistico del Comune di Villa Castelli, non valutabili in questa sede in quanto non esaminate preventivamente dal Consiglio Comunale di Villa Castelli.

F) OSSERVAZIONI

Punto 6.0 (Relazione-parere C.U.R.)

In ordine alle osservazioni, l'Amministrazione Comunale non adotta alcuna determinazione, essendosi già definito con la delibera di GR n. 676 del 26/06/2000 l'iter di esame e conseguenti determinazioni a livello sia comunale che regionale.

G) ELABORATI GRAFICI

Punto 6.0 (Relazione-parere C.U.R.)

Gli elaborati grafici ed atti allegati alla delibera di CC. n. 47 del 29/12/2000 valgono nei limiti e nei termini di recepimento e/o controdeduzioni alle prescrizioni e modifiche regionali, così come esaustivamente determinatesi ai precedenti punti sopra riportati, dovendosi fare riferimento per quanto attiene alle previsioni urbanistiche e relativa disciplina unicamente agli elaborati ed atti di PRG adottato (delibera di CC. n. 59/96).

Tutto ciò premesso e constatato, sulla scorta degli approfondimenti operati in sede comunale innanzi riportati, l'ammissibilità sotto il profilo tecnico-urbanistico degli atti in questione, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione definitiva del PRG del Comune di VILLA CASTELLI con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla delibera GR 676 del 26/06/2000 così come esaustivamente definite ai punti A), B), C), D), E), F) e G) del presente provvedimento sopra riportati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 40 - lett. d) della L.R. n. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare definitivamente il PRG del Comune di VILLA CASTELLI di cui alla delibera di CC. n. 59 del 7/11/96 con l'introduzione delle prescrizioni e modifiche di cui alla delibera di GR. n. 676 del 20/06/2000, così come riconfermate e/o integrate e/o modificate conclusivamente ai punti A), B), C), D), E), F) e G) del presente provvedimento e che qui per economia espositiva si intendono integralmente

riportati.

Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Villa Castelli del presente provvedimento nonché a provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto